TITOLO IX

Capitolo 2

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

TITOLO IX - Capitolo 2

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del T.U. – oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 37/2004 – delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2).

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall'altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (comma 2-bis) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (comma 3).

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell'art. 11 (comma 4) escludono l'applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (comma 5).

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-bis e 4-ter).

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater).

La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del T.U.).

La disciplina di attuazione dell'art. 11 è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

L'intervento del Comitato – che sostituisce e compendia le precedenti deliberazioni adottate in materia – conferma, in linea con le predette indicazioni legislative, le riserve riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico) tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario.

In un contesto civilistico caratterizzato da un'estensione delle possibilità di accesso al risparmio da parte delle imprese e da un'ampia diversificazione delle tipologie degli strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta, la presente disciplina persegue anche finalità antielusive delle regole a tutela delle riserve di attività delle banche, presidiate da sanzioni penali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche:
- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'attività bancaria svolte abusivamente;

vengono inoltre in rilevo:

- gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l'emissione di strumenti finanziari da parte delle società;
- la legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- l'art. 5, comma 1, della delibera CICR del 3 marzo 1994, che preclude alle banche l'emissione di cambiali finanziarie;
- la delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
- la delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "strumenti finanziari di raccolta", le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso;
- "patrimonio", l'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- "raccolta a vista", la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore;
- "emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
 - Non rientrano pertanto in tale attività l'emissione e la gestione da parte di un fornitore di beni e servizi di carte di debito o credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;
- "attività di concessione di finanziamenti", le attività di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia e, in quanto compatibili, ai soggetti non residenti per l'attività di raccolta effettuata in Italia.

SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO

Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

L'obbligo di rimborso sussiste anche:

- quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;
- nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.
 In particolare, vengono in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso.

Non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa o la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione al quale i fondi sono stati acquisiti.

In linea con le finalità generali della presente disciplina, la distinzione tra le fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima.

SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, del T.U. e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti.

Sono comunque precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi:

- a) connessa con l'emissione di moneta elettronica;
- b) connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;
- c) presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni (Sez. V, VI e VII);
- d) effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico;
- e) presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

SEZIONE IV

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta, per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea con quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio del patrimonio (1). Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall'art. 2412, quarto comma.

Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 2412 del codice civile (sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; raccolta effettuata da società con azioni quotate in un mercato regolamentato, mediante emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione in un mercato regolamentato; emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi).

La disciplina sancisce l'applicazione dei limiti previsti dal codice civile alle emissioni di ogni tipo di strumento finanziario di raccolta, con l'obiettivo di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati.

Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del codice civile.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

⁽¹⁾ Ai fini del calcolo di tale limite con riferimento alle società cooperative, nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

2. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 (1). Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Non è fissata una durata minima per gli strumenti finanziari di raccolta, ad eccezione delle cambiali finanziarie (cfr. par. 3) e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi).

Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere indicata l'identità dell'eventuale garante e l'ammontare della garanzia. Tale indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

3. Cambiali finanziarie

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 (2).

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (3), devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (4);
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- la denominazione di "cambiale finanziaria" e i proventi in qualunque forma pattuiti;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

⁽¹⁾ Resta fermo quanto previsto, per i titoli al portatore, dall'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella l. 5 luglio 1991, n. 197.

⁽²⁾ Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994 rimasta in vigore limitatamente a tale disposizione (art. 5, comma 1), ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è "temporaneamente" preclusa alle banche.

⁽³⁾ La promessa incondizionata di pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell'emittente; l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

⁽⁴⁾ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Norme generali

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. E' comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Società diverse dalle cooperative (1)

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

3. Società cooperative (1)

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (2).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo (3) del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (4);

La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

⁽²⁾ Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci. Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

⁽³⁾ Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies del codice civile in materia di rapporto tra indebitamento complessivo e patrimonio netto delle cooperative.

⁽⁴⁾ Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione.

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII) (1).

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

3.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

⁽¹⁾ Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), rimasto in vigore limitatamente a tale disposizione, gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, entro il 31.12.1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

SEZIONE VI

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari (1), purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del patrimonio. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti previsti dalla Sez. V, par. 3, del presente Capitolo con riferimento alle cooperative aventi più di 50 soci.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

⁽¹⁾ La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso dipendenti, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

SEZIONE VII

RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI (1)

Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (2).

Ai fini della presente disciplina sono equiparati ai soggetti di natura cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici.

⁽¹⁾ La presente Sezione disciplina la raccolta del risparmio effettuata, nell'ambito di gruppi, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari; la raccolta effettuata con quest'ultima modalità, anche qualora avvenga nell'ambito di gruppi, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

⁽²⁾ Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata

SEZIONE VIII

RACCOLTA DELLE SOCIETA' FINANZIARIE (1)

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio.

Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano anch'essi destinati alla quotazione in mercati regolamentati.

Al computo dei predetti limiti concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.

Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

Le disposizioni della presente Sezione non si applicano alle società finanziarie che non svolgono attività di concessione di finanziamenti.

Allegato A

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE STRUMENTI FINANZIARI

EMITTENTI (a)	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI (b)	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI (c)	
SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"	non finanziarie	SI SENZA ALCUN LIMITE purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati	
	finanziarie	SI ENTRO IL PATRIMONIO	
	finanziarie vigilate	SI ENTRO IL QUINTUPLO DEL PATRIMONIO	
		purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati	
SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"	non finanziarie	SI ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO (d)	
	finanziarie	SI ENTRO IL PATRIMONIO	
	finanziarie vigilate	SI ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO	

- (a) Le società, finanziarie e non finanziarie, costituite in forma di s.r.l. e di cooperativa cui si applicano le norme sulla s.r.l. possono emettere strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
- (b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.
- (c) Negli stessi limiti vanno computate anche le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.
- (d) Fatte salve le deroghe a tale limite previste dall'art. 2412 del codice civile.

Allegato B

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI (a)

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ (b)	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (c)	ULTERIORI VINCOLI
			previsione statutaria
NON COOPERATIVE	finanziarie e non finanziarie	SI SENZA ALCUN LIMITE	— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi
			i sottoscrittori sono soci con almeno il 2% del capitale
	non finanziarie con non più di 50 soci	SI SENZA ALCUN LIMITE	— previsione statutaria — modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
COOPERATIVE	non finanziarie con più di 50 soci	SI NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (d)	
	finanziarie	NO	=

⁽a) La raccolta mediante emissione di strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

⁽b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.

⁽c) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

⁽d) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:

[—] il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati; ovvero

[—] le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori.